180 h. 1



Commissariato del Governo nella Regione Tuglia

PROT. N. 2765/22202

BARI, 19 LUGLIO 1997



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

E, P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. tele n. 200/7801/PU 140/04 2 del 18.7.1997)

CONCIDENCE REGIONALE

2 1 LUG. 1997

Cat. Class. Fasc.

PROT. N. 5025

OGGETTO: Legge Regionale: "Norme per l'istituzione e la gestione della aree naturali protette della Regione Puglia".

Con riferimento alla nota n. 4421 del 24.6.1997 concernente la legge regionale in oggetto indicata, si comunica che il Governo non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale recante: "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia".

Al riguardo il Governo "ha ricordato, circa la prevista inclusione dell'area dell'Alta Murgia tra quelle di preminente interesse da proteggere (art.5, lett. 1, punto A1), che in sede di esame di una eventuale legge Ca/



Commissariato del Governo nella Regione Tuglia

- 2 -

regionale istitutiva di detta area protetta, ai sensi dell'art.6 della legge regionale stessa, verrà verificato che vi sia il pieno rispetto dei principi sanciti nella L. 394/1991, che vietano l'istituzione di aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale (art.22, 5° comma), considerato che l'art.34, 6° comma, lett. 1) della stessa legge n.394/1991 già prevede l'Alta Murgia fra le prioritarie aree di reperimento per le quali si potrà procedere all'istituzione di un parco nazionale".

Inoltre il Governo "ha segnalato che relativamente alle disposizioni contenute nel 3º comma dell'art.16 del suddetto provvedimento, il ricorso a personale a tempo determinato va effettuato nei limiti di cui all'art.16 del contratto Nazionale di lavoro di comparto; a ciò va aggiunta la considerazione che il ricorso a personale a tempo determinato – per la sua stabilità nel tempo – non giustifica l'applicazione del contratto per il settore agricolo-forestale e le deroghe quindi alle norme sulle assunzioni e alla applicabilità degli istituti giuridici ed economici del contratto di comparto Regioni-Enti Locali".

Si allega copia del tele della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200/7801/PU 140/04 2 del 18.7.1997.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ca/

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

a termini dell'art. 127 della Costituzione appone il VISTO alla legge regionale Puglia avente ad oggetto: "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" (approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 215 del 17.6.1997), con richiamo alle osservazioni formulate nella allegata nota pari numero e data.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ca/

aux